DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1994

recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini, e recante modificazione della detta direttiva

(94/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, ai fini dello svolgimento delle indagini previste nella direttiva 93/24/CEE, è necessario disporre di definizioni precise ; che pertanto è necessario determinare le aziende agricole oggetto dell'indagine ; che occorre inoltre definire esattamente le classi d'ampiezza del patrimonio bovino e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano a cadenze regolari i risultati dell'indagine ; che inoltre è necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di « peso morto » ;

considerando che, in conseguenza della modifica introdotta nella nomenclatura combinata, per quanto riguarda i bovini vivi, dal regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione [2], è venuta meno per gli Stati membri la possibilità di distinguere, nelle statistiche del commercio intracomunitario e con i paesi terzi, i dati relativi ai tori e quelli relativi ai buoi ; che è pertanto impossibile distinguere queste due categorie nella ripartizione della produzione interna lorda, come prescritto nella direttiva 93/24/CEE ; che tale direttiva è da modificare di conseguenza ;

considerando che, ai sensi della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati ad effettuare le indagini di maggio o giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino ; che, su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio bovino rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità possono inoltre essere autorizzati a rinunciare completamente all'indagine di maggio/giugno o a quella di dicembre e a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno ; che, infine, gli Stati membri possono chiedere di essere autorizzati a utilizzare per la rilevazione della consistenza del patrimonio bovino fonti amministrative anziché indagini statistiche e a effettuare la prescritta ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati dell'indagine di maggio/giugno ;

considerando che da parte di Stati membri sono pervenute richieste di fruire delle suddette facoltà di deroga ;

considerando che occorre sostituire la decisione 73/262/CEE della Commissione [3], modificata dalla decisione 90/501/CEE [4] ;

considerando che, poiché il termine di attuazione della direttiva 93/24/CEE è il 1° gennaio 1994, le disposizioni della presente decisione devono aver effetto a decorrere dalla medesima data ;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Azienda agricola, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 93/24/CEE, è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli.

2. L'indagine di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 93/24/CEE verte su quanto segue :

a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha ;

b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano una misura determinata per la vendita o pur se qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fissi.

3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d'indagine s'impegnano a determinarla in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole, che complessivamente rappresentano l'1 % o meno del reddito standard totale — come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione [5] — dello Stato membro interessato.

[1] GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5.
[2] GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 253 del 10. 9. 1973, pag. 5.
[4] GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 41.
[5] GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

Articolo 2

Le definizioni delle categorie di bovini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 93/24/CEE figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Le suddivisioni territoriali di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/24/CEE figurano nell'allegato II.

Articolo 4

Le classi di ampiezza dei capi bovini di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 93/24/CEE figurano nell'allegato III.

Articolo 5

La definizione di peso morto di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 93/24/CEE figura nell'allegato IV.

Articolo 6

Il paragrafo 2 dell'articolo 12 della direttiva 93/24/CEE è sostituito dal seguente :

« 2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la seguente ripartizione :

A. Vitelli,
B. Giovenche,
C. Vacche,
D. Tori e buoi. »

Articolo 7

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo comma della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera a) sono autorizzati a effettuare le indagini di maggio o giugno in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio bovino.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera b) sono autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di maggio/giugno o a quella di dicembre.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera c) sono autorizzati a utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche.

4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V lettera d) sono autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno.

5. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri elencati nell'allegato V, lettera e) sono autorizzati a effettuare la ripartizione secondo classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati dell'indagine di maggio/giugno.

Articolo 8

La decisione 73/262/CEE è abrogata.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.

Per la Commissione
Henning CHRISTOPHERSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

Definizione delle categorie

	Articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 93/24/CEE	Articolo 10, paragrafo 2 e articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 93/24/CEE
Vitelli :	A a) Bovini di meno di un anno destinati ad essere macellati come vitelli La definizione dei vitelli figura sotto A nella colonna seguente	A. Vitelli : Animali domestici della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o pari a 300 kg
Tori :		D. Tori : Bovini maschi non compresi in A
Buoi :		E. Buoi : Bovini maschi castrati non compresi in A
Giovenche :	C b) ba) Bovini femmine di due anni e più che non hanno ancora partorito	B. Giovenche : Bovini femmine che non hanno ancora partorito non comprese in A
Giovenche da macello :	C b) ba) 1) Giovenche allevate per la produzione di carne	
Altre giovenche :	C b) ba) 2) Giovenche allevate per la riproduzione e destinate a sostituire le vacche da latte o altre vacche	
Vacche :	C b) bb) Bovini femmine che hanno già partorito (comprese eventualmente anche le bovine di meno di due anni)	C. Vacche : Bovini femmine che hanno già partorito
Vacche da latte :	C b) bb) 1) Vacche adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari, ivi comprese le vacche da latte di riforma (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione)	
Altre vacche :	C b) bb) 2) Vacche diverse dalle vacche da latte comprese, se del caso, le vacche da lavoro	

ALLEGATO II

Suddivisioni territoriali

Belgio :	Provinces/Provincies
Danimarca :	—
Germania :	Bundesländer
Grecia :	Regioni del servizio per lo sviluppo regionale
Spagna :	Galicia
	Principado de Asturias
	Cantabria
	País Vasco
	Navarra
	La Rioja
	Aragón
	Cataluña
	Baleares
	Castilla y León
	Madrid
	Castilla-La Mancha
	Comunidad Valenciana y
	Región de Murcia
	Extremadura
	Andalucía
Francia :	Champagne-Ardennes
	Picardie-Nord-Pas-de-Calais
	Basse-Normandie-Haute-Normandie
	Bourgogne
	Alsace-Lorraine
	Franche-Comté
	Pays-de-la-Loire
	Bretagne
	Poitou-Charentes
	Aquitaine
	Midi-Pyrénées
	Limousin
	Rhône-Alpes
	Auvergne
	Altre regioni
Irlanda :	—
Italia :	Regioni
Lussemburgo :	—
Paesi Bassi :	Provincies
Portogallo :	Regiões
Regno Unito :	Standard Regions

ALLEGATO III

Classi di ampiezza degli effettivi bovini detenuti

Classe di ampiezza	N. di bovini/detentori	Detentore Numero	1 000 capi	N. di vacche da latte/detentore	Detentore Numero	1 000 capi	N. di altre vacche/detentore	Detentore Numero	1 000 capi
I	1-2 } 1-9 (a)			1-2 } 1-9 (a)			1-2 } 1-9 (a)		
II	3-9 }			3-9 }			3-9 }		
III	10-19			10-19			10-19		
IV	20-29			20-29			20-29		
V	30-49			30-49			30-49		
VI	50-99			50-99			50-99		
VII	100-199 }			100-199 }			100-199 }		
VIII	200-299 } ≥ 100 (b)			200-299 } ≥ 100 (c)			200-299 } ≥ 100 (c)		
IX	300-499 }			≥ 300 }			≥ 300 }		
X	≥ 500 }								
	Totale			Totale			Totale		

(a) Ripartizione facoltativa : NL, DK
(b) Ripartizione facoltativa : P, L, GR
(c) Ripartizione facoltativa : P, L, GR, F

ALLEGATO IV

Definizione di peso morto

Il peso morto è il peso a freddo della carcassa di un animale macellato dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione degli organi genitali esterni, delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda, dei rognoni e del rispettivo grasso nonché delle mammelle.

ALLEGATO V

a) **Stati membri autorizzati a effettuare le indagini di maggio o giugno in regioni selezionate**

Francia
Italia

b) **Stati membri autorizzati a rinunciare completamente all'indagine di maggio/giugno o a quella di dicembre**

maggio/giugno	*dicembre*
Portogallo	Grecia

c) **Stati membri autorizzati a utilizzare, per le indagini di maggio/giugno e/o dicembre, fonti amministrative anziché indagini statistiche**

maggio/giugno	*dicembre*

d) **Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione regionale per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno**

Belgio
Grecia
Paesi Bassi

e) **Stati membri autorizzati a effettuare la ripartizione per classi d'ampiezza per i risultati definitivi degli anni pari e/o per i risultati dell'indagine di maggio/giugno**

negli anni pari	*maggio/giugno*
Germania	Danimarca
	Belgio
	Grecia
	Paesi Bassi
